

Bur n. 48 del 25/05/2007

Trasporti e viabilità

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1228 del 08 maggio 2007

D.Lgs 163/2006. Artt. 152–160 e L.R. n. 15/2002. "Via del Mare: collegamento A4 – Jesolo e litorali" Proposta di finanza di progetto presentata dalle Società "Adria Infrastrutture S.p.A.", "Strade del mare S.p.A." e dal Consorzio "Vie del Mare", in data 02/04/2007. Pubblicazione della proposta ex art. 11 della L.R. n. 15/2002 e determinazione dei criteri di valutazione e scelta delle proposte.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In data 02.04.2007 la Società "Adria Infrastrutture S.p.A.", con sede legale in Venezia – Mestre, viale Ancona n. 26, la Società Strade del Mare S.p.A., con sede legale in Jesolo Lido (VE), via G. Mameli n. 78 e il Consorzio "Via del Mare", con sede legale in Venezia – Mestre, viale Ancona n. 26, in qualità di proponenti, hanno congiuntamente presentato alla Regione del Veneto una proposta di finanza di progetto ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, art. 153 e della L.R. n. 15/2002, per la progettazione, costruzione ed esercizio della Superstrada a pedaggio denominata "Via del Mare: collegamento A4 – Jesolo e litorali".

La proposta prevede la realizzazione di una superstrada a pedaggio il cui tracciato inizia dal previsto nuovo casello autostradale di Meolo–Roncade e termina alla rotonda "Frova", alle porte di Jesolo Paese, per una lunghezza di circa 19 km.

Lo scopo di tale infrastruttura è quello di creare un rapido ed efficiente collegamento tra l'autostrada A4 e le località balneari di Jesolo, Cavallino ed Eraclea, intercettando quella componente di traffico veicolare di tipo turistico e di mezzi pesanti, che nel periodo estivo grava pesantemente sul litorale.

I comuni interessati dall'infrastruttura viaria sono: Meolo, Musile di Piave, San Donà di Piave e Jesolo.

L'infrastruttura prevista è di categoria B – extraurbana principale (ex D.M. 5/11/2001), a 2 + 2 corsie per senso di marcia, con sezione viaria di larghezza pari a 22 m (2 corsie di 3,75 m per senso di marcia separate da spartitraffico e 1,75 m di banchina per lato). La nuova infrastruttura percorre per una buona parte la S.R. n. 89 "Treviso – Mare", prevedendo l'adeguamento dell'attuale sedime alle nuove caratteristiche funzionali e geometriche che una strada di tipo B presenta.

Con la sopraccitata candidatura il proponente si propone di intercettare il notevole afflusso turistico che nella stagione estiva si riversa sul litorale tra Jesolo e Cavallino, migliorando la circolazione stradale, riducendo i tempi di percorrenza e rendendo più fluido il movimento veicolare, con conseguente riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico e garantendo maggiori livelli di sicurezza per l'utente.

Il tema della "Via del Mare" verso il litorale jesolano, peraltro, non solo è compatibile con quanto previsto dal Piano Regionale dei Trasporti, adottato con Delibera 1671 del 05.07.2005, ma rientra anche nel Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria – triennio 2006–2008, recentemente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 21 febbraio 2007.

Nell'adottato Piano regionale dei Trasporti, infatti, tale infrastruttura è compresa come importante integrazione alla rete viaria principale, quale "Nuovo asse a servizio delle aree turistiche", mentre per quanto concerne il Piano Triennale della viabilità 2006–2008, la stessa è inserita in

area di inseribilità per la Provincia di Venezia, al n. 314, "Sistema di collegamento tra A4 VE-TS e le spiagge di Bibione, Carole, Cavallino Treporti, Eraclea.

L'investimento complessivo stimato dal proponente per la realizzazione dell'opera è pari a circa 210 Milioni di Euro, al netto dell'IVA.

In allegato alla sopraccitata proposta, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Studio di inquadramento territoriale e ambientale;
2. Studio di fattibilità;
3. Progetto preliminare;
4. Piano Economico Finanziario asseverato ai sensi dell'art. 153 – comma 1 – D.Lgs 163/2006;
5. Bozza di convenzione;
6. Specifiche e caratteristiche del servizio;
7. Elementi di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006.;
8. Garanzie offerte dal promotore alla amministrazione aggiudicatrice;
9. Indicazione dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta;

Tale documentazione è agli atti della competente Direzione Infrastrutture.

Il proponente ha comunicato di aver sostenuto per la predisposizione della proposta un costo determinato in Euro 5.200.000,00.

In merito alla proposta in argomento, va rilevato che, oltre alla normativa statale citata nella domanda presentata, trova applicazione anche la L.R. 09.08.2002, n. 15, relativa alle *"Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza dei Servizi"*.

La citata normativa regionale è applicabile al caso di specie, in relazione alla natura della proposta presentata, in quanto opera di competenza regionale. Essa all'art. 11, definisce le procedure per la promozione degli interventi di finanza di progetto. In particolare, il comma 3 del citato art. 11 della L.R. n. 15/2002 prevede che, nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto pubblico o privato non coincidente con l'Amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente sottoponga all'Amministrazione competente il progetto di intervento contenente i documenti, gli elaborati e le analisi specificati ai sensi della medesima legge, con deliberazione della Giunta Regionale, e provveda a rendere pubblica la proposta presentata.

Entro 90 giorni dalla pubblicizzazione della proposta è facoltà di altri soggetti presentare proposte concorrenti. Entro i 90 giorni successivi al termine per la presentazione di proposte concorrenti, l'Amministrazione competente esprime la propria valutazione e l'eventuale scelta tra quelle presentate.

La proposta così selezionata verrà quindi posta a base della gara di concessione, previo espletamento delle procedure di approvazione.

In merito a quanto sopra riportato e relativo alla definizione dei documenti, elaborati ed analisi necessari per la presentazione della proposta ed alle modalità di pubblicizzazione della proposta stessa, va rilevato che non è intervenuta ad oggi nessuna specifica disposizione attuativa della normativa in argomento. Per quanto concerne tale documentazione, si può ritenere che quanto presentato dalle società proponenti corrisponda a quanto richiesto dalla normativa statale in materia e comunque risulti sufficiente, in questa fase della procedura, a definire compiutamente i contenuti della proposta.

Si propone pertanto, che anche le eventuali proposte concorrenti siano provviste di analoga documentazione.

Per quanto riguarda, poi, le modalità di pubblicizzazione della proposta, appare essenziale definire puntualmente con il presente provvedimento, le forme idonee di pubblicità, pur rimanendo a carico del proponente l'onere relativo, come previsto dalla citata normativa regionale di riferimento.

In tal senso, si propone di procedere alla pubblicazione di specifico Avviso, oltre che sul sito Internet della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria (G.U.R.I. e G.U.U.E.) e su due fra i quotidiani più diffusi a livello nazionale e su altrettanti a diffusione regionale. Tale avviso dovrà contenere, fra l'altro, l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione, il termine per la presentazione delle eventuali proposte concorrenti a partire dalla data di spedizione dell'avviso alla G.U.U.E, i documenti da allegare alle proposte concorrenti, l'Amministrazione alla quale tali proposte possono essere presentate, nonché gli Uffici Regionali cui poter rivolgere eventuali richieste di chiarimento.

Si propone, pertanto, di approvare lo schema di Avviso, secondo quanto riportato in **Allegato A** al presente provvedimento quale sua parte integrante.

Il già richiamato art. 11 della L.R. n.15/2002, al comma 3, prevede inoltre, come più sopra riportato, che entro 90 giorni successivi al termine per la presentazione di proposte concorrenti, l'Amministrazione competente esprima la propria valutazione sulla proposta e l'eventuale scelta tra quelle presentate, ai fini del riconoscimento del pubblico interesse di cui all'art. 154 del D.Lgs. n. 163/2006 e del conseguente avvio della fase di approvazione del progetto preliminare presentato dal soggetto riconosciuto come promotore.

Si tratta, pertanto, di determinare, sin d'ora, anche i criteri di valutazione della/e proposte, al fine di renderli pubblici e conosciuti a priori da parte di eventuali soggetti terzi interessati alla presentazione di proposte concorrenti. Ne consegue che, nel caso di specie, tutti i potenziali soggetti interessati debbano essere posti, sin dall'avvio della articolata procedura disciplinata dalla normativa sulla finanza di progetto, in condizione di conoscere non solo la possibilità di presentare una proposta ai sensi del citato art. 153, ma anche la posizione di vantaggio di cui gode il promotore, ai fini dell'attribuzione della concessione dei lavori relativa a tale proposta e, in particolare, dell'esistenza di un diritto di prelazione nella fase di aggiudicazione della concessione. Il rispetto del principio di parità di trattamento implica inoltre, che i criteri che condurranno l'Amministrazione all'individuazione del promotore debbano essere formulati in maniera tale da permettere a tutti i soggetti interessati, che siano ragionevolmente informati e normalmente diligenti, di interpretare tali criteri nello stesso modo; tali criteri non possono essere modificati e devono essere applicati in maniera oggettiva e uniforme a tutti i partecipanti.

Nel caso in esame, l'Avviso indicativo di cui all'**Allegato A** fa esplicito riferimento al D.Lgs. n. 163/2006, che prevede espressamente il "cosiddetto" diritto di prelazione, e pertanto in detto Avviso sono riportati i criteri sulla base dei quali l'Amministrazione procederà in maniera obiettiva e non discriminatoria alla individuazione della proposta che costituirà in seguito base di gara per l'aggiudicazione della concessione, in attuazione a quanto disciplinato dal comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 15/2002. Tali criteri, di cui si ritiene essenziale dare immediata pubblicità sono:

- A) Qualità tecnica della proposta progettuale presentata, anche con riferimento agli elementi di carattere ambientale (40 punti su 100);
- B) Quota di capitale pubblico richiesto e sua percentuale in rapporto al costo complessivo stimato per la realizzazione dell'opera (40 punti su 100);
- C) Livello di soddisfacimento delle esigenze di mobilità per il traffico locale, anche mediante l'adozione di forme agevolate di pedaggiamento (20 punti su 100).

Si propone, altresì, che la valutazione della proposta e l'eventuale scelta fra quelle presentate avvenga con successivo provvedimento della Giunta Regionale, previo esame e valutazione di apposita Commissione, che verrà individuata dalla Giunta Regionale dopo la scadenza dei 90

giorni previsti per la fase di pubblicizzazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il Piano Regionale dei Trasporti approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 1047 del 23.02.1990;
- Vista la D.G.R. n. 1671 del 5.07.2005 di adozione del Nuovo Piano Regionale dei Trasporti;
- Visto il Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria triennale 2006–2008;
- Vista il D.Lgs. n. 163/2006 e in particolare gli artt. 152–160;
- Vista la L.R. n. 15/2002, art. 11;
- Vista la nota della Società "Adria Infrastrutture S.p.A.", della Società Strade del Mare S.p.A. e del Consorzio "Via del Mare", del 26.03.2007;]

delibera

1. Di prendere atto della proposta presentata in data 02.04.2007 dalla Società "Adria Infrastrutture S.p.A.", con sede legale in Venezia – Mestre, viale Ancona n. 26, dalla Società Strade del Mare S.p.A., con sede legale in Jesolo Lido (VE), via G. Mameli n. 78 e dal Consorzio "Via del Mare", con sede legale in Venezia – Mestre, viale Ancona n. 26, in qualità di proponenti, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 15/2002 per la progettazione, costruzione ed esercizio della Superstrada a pedaggio denominata "*Via del Mare: collegamento A4 – Jesolo e litorali*", il cui tracciato inizia dal previsto nuovo casello autostradale di Meolo–Roncade e termina alla rotatoria "Frova", alle porte di Jesolo Paese, per una lunghezza di circa 19 km, comprendente i seguenti allegati:
 1. Studio di inquadramento territoriale e ambientale;
 2. Studio di fattibilità;
 3. Progetto preliminare;
 4. Piano Economico Finanziario asseverato ai sensi dell'art. 153 – comma 1 – D.Lgs 163/2006;
 5. Bozza di convenzione;
 6. Specifiche e caratteristiche del servizio;
 7. Elementi di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006.;
 8. Garanzie offerte dal promotore alla amministrazione aggiudicatrice;
 9. Indicazione dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta;
2. Di definire, ai sensi della lett. c) dell'art. 11, comma 4, della L.R. n. 15/2002, le modalità di pubblicizzazione della proposta di cui al precedente punto 1), con oneri a carico del proponente come previsto dal citato art. 11, prevedendo la pubblicazione di specifico Avviso, oltre che sul sito Internet della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria (G.U.R.I. e G.U.U.E.), e su due fra i quotidiani più diffusi a livello nazionale e su altrettanti a diffusione regionale, secondo lo schema riportato in **Allegato A** al presente provvedimento quale sua parte integrante;
3. Di incaricare la competente Direzione Infrastrutture di procedere alla fasi di pubblicizzazione come definite al precedente punto 2);
4. Di disporre che la valutazione della proposta presentata in data 02.04.2007 dai proponenti di cui al precedente punto 1), nonché la scelta fra la stessa proposta e eventuali altre che dovessero essere presentate nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. n. 15/2002, avvenga con successivo provvedimento della Giunta Regionale, dopo la scadenza di 90 giorni prevista dal citato art. 11 della L.R. n. 15/2002 per la fase di pubblicizzazione, dando atto che la comparazione tra le diverse proposte pervenute avverrà confrontando gli

stessi piani economici finanziari;

5. Di precisare che, in attuazione del disposto dell'art. 154 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il promotore che verrà individuato dall'Amministrazione Regionale con la procedura di cui al precedente punto 4) potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente, esercitando quindi il diritto di prelazione nella fase di procedura negoziata per l'aggiudicazione della concessione;
6. Di dare atto che nessun onere finanziario per l'Amministrazione Regionale deriva dal presente provvedimento.